

OGGETTO	<b>ASSEGNO UNICO 2024 - CONTINUITÀ DELLE DOMANDE GIÀ PRESENTATE</b>
RIFERIMENTI	Mess. INPS n. 15 del 2/01/2024 - Art. 6, co. 1, D.Lgs n. 230/2021
CIRCOLARE DEL	<b>25/01/2024</b>

*Sintesi: l'INPS ha recentemente comunicato che:*

- anche per l'annualità 2024
- non è necessario provvedere a presentare una nuova domanda dell'Assegno unico e universale (AUU) nel caso in cui la domanda trasmessa in precedenza non si trovi nello stato di decaduta/revocata/respinta. Permane l'onere di comunicare eventuali variazioni rispetto a quest'ultima (ad esempio, la nascita di un figlio). Ai fini della quantificazione dell'assegno, che varia in base alla soglia ISEE, i beneficiari devono presentare una nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata.

Come noto, ex articolo 6, D.Lgs n. 230/2021:

- la domanda di assegno unico e universale è di norma presentata annualmente
- l'erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo, a condizione che i requisiti rimangano soddisfatti.



**N.B.:** in un'ottica di semplificazione, l'art. 12 del Dlgs n. 230/2021 ha disposto che, dal 1/03/2023:

- l'INPS eroga la prestazione d'ufficio
- limitatamente ai soggetti per i quali risulti presente, negli archivi dell'INPS, una domanda di Assegno unico e universale "in corso"
- cioè in uno stato diverso da domanda "decaduta", "revocata", "rinunciata" o "respinta".

Ai tal fine, occorre distinguere il caso in cui la domanda presentata si trovi:

- nello stato di "accolta": l'erogazione prosegue in continuità
- nello stato di "in istruttoria", "in evidenza alla sede", "in evidenza al cittadino", "sospesa": l'erogazione inizia al termine degli specifici controlli previsti, qualora le verifiche si completino con esito positivo.

I dati della domanda, in qualunque stato di lavorazione essa si trovi, sono prelevati automaticamente dagli archivi dell'Istituto e utilizzati per il pagamento della prestazione.

## ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER L'ANNUALITÀ 2024

Con il Messaggio n. 15 del 2/02/2024, l'Inps ha reso noto che, ai fini della **spettanza** dell'assegno:

- **anche per l'annualità 2024** (come già avvenuto lo scorso anno)
- non vi è necessità di presentare una nuova domanda di Assegno unico per coloro che l'abbiano già presentata, come risulta dagli archivi dell'INPS

semprechè l'istanza già trasmessa all'Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Sono tenuti alla presentazione solo coloro che:

- non hanno mai fruito dell'Assegno unico
- e quanti hanno trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più "attiva".

## NUOVA DSU

Ai fini della **determinazione dell'importo** della prestazione, variabile in ragione della corrispondente "soglia ISEE", è necessario presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata.



**N.B.:** in assenza della DSU, l'importo dell'Assegno unico e universale sarà calcolato, a partire dal mese di marzo 2024, con riferimento **agli importi minimi dell'assegno**, previsti dalla normativa.

## TERMINE DI PRESENTAZIONE AL 30 GIUGNO 2024

Qualora la nuova DSU sia presentata:

- **entro il 30 giugno 2024**
- gli importi eventualmente già erogati per l'annualità 2024 saranno **adeguati a partire dal mese di marzo 2024**

con la corresponsione dei dovuti arretrati.

Eventuali presentazioni successive, avranno effetto solo a decorrere dalle mensilità successive alla data di presentazione.



**DSU precompilata:** si ricorda che l'ISEE può essere ottenuto in modo semplificato con la presentazione in modalità precompilata della Dichiarazione Sostitutiva Unica, tramite l'apposito servizio online (disponibile sul nuovo Portale unico ISEE, che riunisce le varie modalità di acquisizione dell'ISEE), che ne agevola la compilazione attraverso la condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS.

## AGGIORNAMENTO IMPORTI

Ai sensi dall'art. 4, co. 11, D.Lgs. n. 230/2021:

- gli **importi dell'assegno**
- e le **relative "soglie ISEE"**

sono **adeguati annualmente** alle **variazioni ISTAT** (variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) su base annuale.



**N.B.:** in attesa della comunicazione ufficiale di detta variazione da parte dell'ISTAT, la mensilità di Assegno unico di gennaio 2024 è stata liquidata sulla base degli importi previsti dalla tabella vigente nel 2023 per poi essere oggetto di conguaglio con la successiva mensilità.

## VARIAZIONI DELLA DOMANDA DI ASSEGNO UNICO

Come anticipato, i beneficiari devono comunicare all'Inps **eventuali variazioni** intervenute rispetto alla domanda "in corso", da inserire nel modello di domanda.

Alcune circostanze possono, infatti, determinare la necessità di modificare la domanda inizialmente presentata (oltre alla presentazione di una DSU aggiornata); di seguito le situazioni più frequenti:

FATTISPECIE CHE RICHIEDONO LA PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA
✓ la nascita di figli;
✓ la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
✓ le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
✓ le modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori;
✓ i criteri di ripartizione dell'assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori;
✓ la variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021;
✓ le variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall'eventuale altro genitore.



**N.B.:** si ricorda che, in generale, nelle ipotesi di variazioni rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda iniziale, è **onere dei richiedenti intervenire tempestivamente** per adeguare le risultanze negli archivi dell'INPS.

Tali variazioni sono oggetto di verifica automatica da parte dell'INPS in fase di istruttoria della domanda; ciò avviene, in particolare, accedendo alle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto così come già avviene per l'istruttoria delle nuove domande

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI NUOVI BENEFICIARI**

Come anticipato, coloro che:

- ➔ non hanno mai fruito dell'Assegno unico: sono tenuti alla presentazione della domanda, ove intendano fruire del beneficio
- ➔ hanno trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più "attiva": devono presentare una "nuova" domanda.

La domanda è inoltrata all'INPS attraverso i **seguenti canali**:

- portale web dell'Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS;
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

**DOMANDA ENTRO IL 30 GIUGNO**

Per le domande presentate **entro il 30 giugno** dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.